

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEI COSTI
SULLA RICOGNIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2024 DEL
COMUNE DI TELTI**

Verbale n.22 del 05.12.2024.

Il Revisore dei Conti del comune di TELTI, Dott.ssa Simona Scanu,

Visti

-gli atti allegati alla determinazione n. 172 del 26.11.2024 avente ad oggetto "Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024";

Visto l'art. 79 CCNL 16/11/2022 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al 2017, la seconda (comma 3), ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 86 del 18.10.2024 con la quale sono stati espressi i seguenti indirizzi:

a) integrazione risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 15, comma 2 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999, ora art 79, comma 2 lettera b CCNL del 16.11.2022, il cui ammontare è pari ad euro 4.042,00;

b) di quantificare l'importo per l'indennità condizioni di lavoro ex art. 84bis in € 362,00;

c) di quantificare l'importo per l'indennità di servizio esterno ex art. 100 in € 330,00;

d) di quantificare l'importo per l'indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84, comma 1, in € 1.000,00;

e) di quantificare le funzioni tecniche in € 24.750,74, di cui all'art. 79 comma 2 lett. a), che gravano sugli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per lavori, servizi e forniture e non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017;

f) di quantificare gli incentivi ISTAT in € 3.187,00, di cui all'art. 79 comma 2 lett. a);

g) di quantificare l'importo per le funzioni tecniche in Euro € 24.750,74, di cui all'art. 79 comma 2

h) di prevedere n. 3 differenziali stipendiali nell'Area degli istruttori, con decorrenza dal 01.01.2024, con riserva di programmarne ulteriori per le annualità seguenti.

Nella Determina n. 172 del 26.11.2024 sui da atto che:

-Il Fondo è costituito per complessivi € 69.354,02, di cui € 40.271,36 di parte stabile (di cui 35.739,64 soggette a limiti), € 32.731,39 di parte variabile (di cui 4.042,00 soggette a limiti), con riduzione di € 3.648,43 per superamento del limite) come da allegato 1 al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione.

-Di quantificare il Fondo dello Straordinario per complessivi Euro 250,48 per l'anno 2024, costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 01/09/1999.

-Di quantificare il Fondo Posizioni organizzative, incrementato mediante l'utilizzo di resti assunzionali pari ad € 5.058,35 (€ 6.187,50 oneri inclusi), come da deliberazione di GC n. 47 del 23.04.2019, in € 43.569,60;

-Di dare atto che la disponibilità delle somme è presente nel capitolo 1228/1 del Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 oltre agli oneri riflessi presenti nel capitolo 1226/3 e Irap nel capitolo 1233/3.

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all'art. 23 comma 2 che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ammontante ad Euro 35.405,04 oltre ad Euro 48.989,83 per posizioni organizzative ed Euro 250,48 per Fondo per lo straordinario;

- dal 1 gennaio 2017 è abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi del quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

Viste le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato mediante il parere rilasciato con nota prot.n.179877/2020 sulla corretta modalità di calcolo del numero del personale dipendente al 31.12.2018 ed al 31.12.2020 al fine del calcolo della media pro-capite ;

Visto il D.P.C.M. del 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", le cui disposizioni, comprese quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo D.M;

VISTO che in relazione agli incrementi stabili del Fondo risorse decentrate:

- con il precedente CCNL del 21/05/2018, la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*".

- Con il CCNL del 16/11/2022, il comma 6 dell'art. 79 dello stesso statuisce: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*".

VISTO che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

VISTO che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, e le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

VISTO che l'eventuale stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e che lo stesso stanziamento:

- pare ricomprendere anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), avuto riguardo al tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021; - è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo – come sopra riportato – al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ.

Vista

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 22 Dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2024 con la quale è stato approvato il rendiconto;

Visto il prospetto relativo alla costituzione del fondo in oggetto suddiviso fra risorse aventi carattere di certezza e stabilità e quelle aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità;

Dato atto che il trattamento accessorio del personale per l'anno 2024 è così determinato:

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
COMUNE DI TELTI**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	€ 34.055,49
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€ 1.684,15
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	€ 1.164,80
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	€ 732,06
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	€ 1.267,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	664,30
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	703,06
	TOTALE RISORSE STABILI	40.271,36
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	35.739,64
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 4.042,00
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	3.187,00
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	24.750,74
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	€ 751,65
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	32.731,39
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	4.042,00
	TOTALE FONDO 2024	73.002,75
	Di cui assoggettati a limite 2016	39.781,64
	<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	- 3.648,73
	FONDO 2024 DA APPROVARE	69.354,02

La disponibilità delle somme è presente nel capitolo 1228/1 del Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 oltre agli oneri riflessi presenti nel capitolo 1226/3 e Irap nel capitolo 1233/3.

Visto l'articolo 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999 che prevede da parte dell'Organo di Revisione l'attestazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio;

Visto il parere favorevole espresso nelle suddette determinazioni dal Responsabile del servizio finanziario;

Verificata la corrispondenza dei costi con i vincoli di bilancio;

ATTESTA

che tali somme elencate nella suddetta determinazione, trovano capienza e compatibilità con i vincoli di Bilancio 2024.

Il Revisore ricorda che l'indennità di risultato potrà essere erogata solo dopo che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2024 alle Posizioni Organizzative, sarà certificato dall'Organismo di Valutazione.

Il Revisore ricorda che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti/responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, l'Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Simona Scanu

